

**N. 01433/2014REG.PROV.COLL.
N. 00210/2012 REG.RIC.**



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 210 del 2012, proposto da:
Società Cooperativa Ecoalba, rappresentata e difesa dall'avv.
Fernando Antonio Casiere, con domicilio eletto presso l'avv.
Alessandro Fusillo in Roma, viale delle Milizie, 22;

contro

Società Sud Servizi Generali, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele
Irmici, con domicilio eletto presso l'avv. Matteo Barrea in Roma, via
Centuripe, 33;
Comune di Castelnuovo della Daunia;
Euroappalti Srl;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE I n.
01466/2011, resa tra le parti, concernente AGGIUDICAZIONE
SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

SOLIDI URBANI E ASSIMILATI E DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Società Sud Servizi Generali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2014 il Cons.
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti;

Nessuno è presente per le parti;

FATTO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, Sez. I, con la sentenza 6 ottobre 2011, n. 1466, ha accolto il ricorso proposto dall'odierna appellata Cooperativa Sud Servizi Generali e, per l'effetto, ha annullato la determinazione di aggiudicazione definitiva n. 82 del 25 settembre 2009.

Il TAR ha, inoltre, respinto il ricorso incidentale dell'attuale appellante Società Cooperativa Eco Alba e condannato il Comune di Castelnuovo della Daunia al risarcimento del danno in favore della Cooperativa Sud Servizi Generali, nella misura di euro 7.300, oltre rivalutazione ed interessi legali come in motivazione.

Ha, infine, condannato il Comune di Castelnuovo della Daunia e la Società Cooperativa Eco Alba, ciascuno nella misura di euro 8.000 (oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge), al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente Cooperativa Sud Servizi Generali.

L'appellante ha contestato la sentenza del TAR, chiedendo la riforma

della sentenza appellata.

Si è costituito il Comune appellato.

All'udienza pubblica del 25 febbraio 2014 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

Ritiene il Collegio che l'appello sia divenuto improcedibile per carenza d'interesse, come da dichiarazione depositata dall'appellante in data 13 febbraio 2014.

Le spese di lite del presente grado di giudizio possono essere compensate sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Vito Poli, Presidente FF

Carlo Saltelli, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)